

CONVENZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E ASSOCIAZIONE A.V.O. FIGLINE E INCISA VALDARNO O.D.V. PER UN SERVIZIO DI SUPPORTO SOCIALE, DI ACCOGLIENZA ED INFORMATIVO ALL'INTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SERRISTORI DI FIGLINE INCISA VALDARNO.

PERIODO DI VALIDITA' DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE PER 36 MESI – RINNOVABILE

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1 nella persona del Dott. Leonardo Pasquini, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della S.O.C. Affari Generali delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. ____ del _____ ;

E

A.V.O. Mugello di seguito denominata "Associazione" con sede legale in Figline Valdarno (FI), Via Roma - c/o Centro Sociale "Il Giardino", nella persona del Sig.ra Giovanna Sini, nata a Ozieri (SS) il 16/02/1949, non in proprio ma in qualità di Presidente domiciliato per la carica presso la Associazione; **il medesimo dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che non si trova in nessuna condizione di incompatibilità e conflitto d'interessi ai sensi della L. 412 art. 4 del 30.12.1991. e la l. n. 662 del 1996 e successive modificazioni;**

PREMESSO CHE

- la L.R.T. n. 40/2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale" all'art. 17 "Rapporti con il volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale" prevede che *"i rapporti fra le associazioni di volontariato, le cui attività concorrono con le finalità del servizio sanitario regionale siano regolati da apposite convenzioni"*;

- Il Decreto Legislativo n. 117/2017 “ Codice del terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n.106” precisa all’art.2 “ Principi Generali” *“il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni...”* ed individua quali Enti del Terzo Settore, le *“organizzazioni del volontariato, le associazioni di promozione sociale....le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria ... ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore”*;
- con Delibera del D.G. n.449 del 05/04/2023 è stato approvato il Bando d’Avviso di Manifestazione d’Interesse rivolta all’individuazione di Enti del Terzo Settore per un servizio di Supporto Sociale, di Accoglienza ed Informativo all’interno del Presidio Ospedaliero Serristori di Figline Incisa Valdarno ;
- che l’Avviso è stato pubblicato per 15 giorni, dal 13/04/2023 al 28/04/2023 sul sito dell’Azienda USL Toscana Centro e che è pervenuta nei termini all’Azienda, la Manifestazione d’Interesse da parte di A.V.O. Figline e Incisa Valdarno O.d.V.;
- che con Delibera del D.G. n. ____ del ____ é stato preso atto dell’esito della Manifestazione d’Interesse con la quale la Commissione di Valutazione ha ritenuto idonea alla sottoscrizione di Accordo Contrattuale, l’Associazione A.V.O. Figline e Incisa Valdarno O.d.V.;
- l’Associazione A.V.O. Figline e Incisa Valdarno O.d.V. (di seguito denominata soggetto contraente) è iscritta al Registro Regionale Organizzazioni di Volontariato **n. 359**;
- non sono in corso procedure di revoca;
- l’Associazione svolge principalmente attività di Accoglienza e Assistenza .

RILEVATA

la volontà di entrambe le parti di addivenire alla sottoscrizione della presente convenzione, alle condizioni definite e riportate nel presente testo;

RICHIAMATI

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D.lgs. 101/18;
- la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n. 179 del 30.01.19 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l’Azienda USL Toscana Centro e l’Associazione A.V.O. Figline Incisa Valdarno O.d.V., per un Servizio di Supporto Sociale, di Accoglienza ed Informativo all’interno del Presidio Ospedaliero Serristori di Figline Incisa Valdarno, al fine di implementare alcuni servizi mirati all’ accoglienza e ascolto degli utenti che attraverso varie vie possono accedere all’Ospedale, come specificato nella Progettualità Allegato B1) alla presente Convenzione, come parte integrante e sostanziale.

Nello specifico l’Associazione fornirà le seguenti prestazioni:

1. Attività integrativa di servizi di orientamento e accesso ai setting/servizi, accoglienza, aiuto nelle pratiche amministrative di accettazione e nell’uso dei totem;
2. Servizio di biblioteca con prestito ai degenti, ai loro familiari e al personale dipendente, attività di lettura e iniziative di promozione culturale. Servizio di lettura ad alta voce, momenti di approfondimento con incontri e presentazioni;
3. Servizio di ascolto e supporto per piccole azioni, a sostegno della persona in Ospedale;

L'Associazione fornisce attività in accordo con la S.O.C. Firenze II/ S.O.S. DSPO Borgo San Lorenzo, ed in particolare concordandone l'organizzazione con il Responsabile Gestionale di cui al successivo art. 11.

Le suddette attività saranno svolte dall'Associazione per l'Azienda a titolo gratuito, salvo l'erogazione dei rimborsi di cui all'art. 18 c.3 del D.lgs. 117/2017, per assicurazione obbligatoria.

ART. 3 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.lgs. 81/2008

L'Associazione dichiara di aver preso conoscenza e di aver informato i propri collaboratori, ai fini dell'applicazione del D.lgs. 81/2008 e D.lgs. 230/1995 e ss.mm. ed ii, dei rischi presenti e delle misure di prevenzione e protezione da adottare nelle strutture dell'Azienda attraverso il "Documento di informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro nell'Azienda USL Toscana Centro e di prevenzione incidenti per imprese e soggetti esterni" disponibile in formato elettronico sul sito web <http://www.estar.toscana.it/> seguendo il percorso on-line : Home, Aziende Sanitarie, Portale delle Aziende Sanitarie, Tecnico Amministrativo, Informative di Sicurezza, oppure attraverso la funzione di ricerca di "Informative di Sicurezza Aziende Sanitarie".

L'Associazione A.V.O. Figline Incisa Valdarno O.d.V., garantisce il rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati, e si impegna a coordinarsi e cooperare con l'Azienda al fine di informarsi reciprocamente su eventuali rischi da interferenza e sulle misure necessarie per eliminarli e ridurli. Le parti si riservano di precisare eventuali specifiche non contemplate nel presente articolo con successivo atto integrativo.

ART. 4 - OBBLIGHI DELLE PARTI

4.1 Verifiche e controlli

La verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità è assegnata al Responsabile Gestionale Aziendale della presente Convenzione, di cui al successivo art. 11.

Eventuali osservazioni da parte dell'Azienda, devono essere comunicate all'Associazione, per iscritto, entro 15 giorni dalla verifica, affinché l'Associazione adotti i necessari provvedimenti in

merito.

Al perdurare di situazioni difformi da quanto previsto nella presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'Azienda ha facoltà di recedere dalla convenzione dandone comunicazione scritta all'Associazione, con un preavviso di almeno 30 giorni.

4.2 Coperture assicurative

L'Associazione attesta di aver assicurato il personale contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione nonché per la responsabilità civile verso terzi art. 18 D.lgs. del 2 Agosto 2017 n. 117.

L'Associazione A.V.O. Figline Incisa Valdarno O.d.V., solleva l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente causati nell'effettuazione dell'attività oggetto della presente Convenzione e garantisce che il personale volontario sia regolarmente assicurato per responsabilità civile verso terzi e per infortuni e malattie professionali a cura degli stessi o dell'Associazione medesima.

L'Associazione A.V.O. Figline Incisa Valdarno O.d.V., si impegna a produrre copia delle Polizze Assicurative.

ART. 5 - ANTICORRUZIONE, INCOMPATIBILITA' E CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Associazione A.V.O. Figline Incisa Valdarno O.d.V., è tenuta a far osservare a tutti i Volontari e/o Professionisti operanti nelle Strutture aziendali i principi contenuti nel codice di Comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 16 del 11/01/2023. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. In particolare l'Associazione dichiara, l'assenza di cause di incompatibilità del personale impiegato, ai sensi L. 662/96 e/o del D.lgs. 165/2001 art. 53, e L.412/91.

Le parti si impegnano al rispetto della Normativa Nazionale sulla Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, anche per quanto riguarda il divieto di pantouflage (L.N. 190/2012 e successivi decreti attuativi i particolare DPR n. 62/2013 e D.lgs. n. 33/2013).

Si segnala che alla sezione del sito Aziendale dell'Azienda Usl Toscana Centro – Amministrazione Trasparente/ Altri Contenuti – sono reperibili le istruzioni e la modulistica per rendere le segnalazioni di illeciti (Whistleblowing).

L'Associazione dichiara di aver preso visione del Codice Etico dell'Azienda Usl e di accettarne il

contenuto, per quanto applicabile, e di condividerne i principi.

ART. 6 - PRIVACY

Gli operatori, in relazione all'attività svolta, sono tenuti all'osservanza del segreto professionale quando previsto e, per il trattamento dei dati personali, al rispetto delle norme previste dal D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di Protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 2016/679 (GDPR) e dalla deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "Privacy"

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di Protezione dei dati personali" e s.m.i., e del Regolamento Generale 2016/679 (GDPR), l'Azienda USL è titolare del trattamento, mentre l'Associazione è nominata Responsabile esterno del trattamento, limitatamente alle finalità ed alla durata della presente convenzione. Gli operatori dell' Associazione sono designati Incaricati del Trattamento e sono tenuti all'osservanza, tra le altre cose, delle indicazioni impartite dal Responsabile della presente convenzione.

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, "l'Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", Allegato B2. L'Azienda USL provvederà, con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato B2, ove è prevista la possibilità, ad impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati.

L'Associazione:

- garantisce che gli operatori si attengano alle disposizioni vigenti in materia di Privacy e che osservino le indicazioni a tutela della riservatezza dell'Azienda USL;
- garantisce che l'accesso ai dati personali sia consentito solo a soggetti appositamente nominati nella misura in cui sia necessario per l'esecuzione della presente convenzione;
- si impegna a fornire agli interessati tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR e di acquisire il libero e informato consenso, ove necessario;
- si impegna ad adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate contro l'elaborazione non autorizzata o illecita, la perdita, il furto o il danneggiamento dei dati degli

interessati e a non conservare i dati per un periodo ulteriore rispetto agli scopi per cui sono stati raccolti e trattati.

ART. 7 - DURATA RECESSO E RISOLUZIONE

La convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione in formato digitale e avrà una durata di 36 mesi. Le parti concordano che la presente convenzione è rinnovabile per ulteriori 36 mesi previo scambio di accordo scritto fra le parti.

Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione di alcune clausole o di specifiche condizioni operative, le parti procederanno alla stipula di un atto aggiuntivo.

Le parti concordano inoltre che, nelle more della sottoscrizione della convenzione, sono fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi che sono regolati dalle norme previste dalla presente convenzione.

L'Associazione può richiedere la risoluzione della convenzione:

- in caso di impossibilità ad eseguirla qualora si manifestino condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità delle prestazioni o per il verificarsi di eventi straordinari con un preavviso, salvo causa di forza maggiore, di giorni 90 mediante PEC.
- in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente convenzione e/o di gravi inadempienze nell'erogazione del servizio. In questi casi l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse nei tempi e con le modalità di cui all'art. 14 del presente atto. Decorso inutilmente il termine fissato, l'Azienda ha facoltà di risolvere la convenzione.
- per motivate esigenze di pubblico interesse o in caso di specifiche disposizioni normative o regolamentari che modifichino l'attuale assetto organizzativo (art. 1373, comma 2, C.C.).

La volontà di recesso dovrà essere comunicata all'Associazione con almeno 90 giorni di anticipo mediante PEC (Posta Elettronica Certificata). In tali casi nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell'Azienda.

ART. 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti per l'iscrizione al Registro regionale del volontariato ex L.R.T. 28/93;
- accertato caso di incompatibilità e conflitto d'interessi ai sensi della L. 412 art. 4 del 30.12.1991 e la L. n. 662 del 1996 e s.m.i. art. 1 co. 5 e co. 19;
- reato per condotta esercitata ai danni dell'Azienda;
- reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 9 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione, che consta di n. 23 pagine, comprensiva della Progettualità allegato B1) e dell'Atto di Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 allegato B2), verrà registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione saranno a totale carico del richiedente.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 c.4 e 5 D.lgs. n. 117/2017.

ART. 10 - FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e le leggi vigenti in materia.

ART. 11 - RESPONSABILI

Vengono individuati:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n.241/90 nella figura del Direttore della S.O.C. Affari Generali;
- il Responsabile Gestionale della Convenzione nella figura del Direttore SOC S.O.C. Firenze II/ S.O.S. DSPO Borgo San Lorenzo – Dr.ssa Claudia Capanni;

b) per la L'Associazione A.V.O. Figline Incisa Valdarno O.d.V.:

- il Responsabile della Convenzione nella figura del Presidente o suo delegato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze, _____

<u>Per l'Azienda USL Toscana Centro</u> Il Direttore S.O.C. Affari Generali <i>Dott. Leonardo Pasquini</i>	<u>Per l'Associazione</u> Il Presidente <i>Sig.ra Giovanna Sini</i>
---	--